

AS1691 - OSTACOLI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE IN TECNOLOGIA WIRELESS 5G

Roma, 6 agosto 2020

Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome

Associazione Nazionale dei Comuni Italiani

L'Autorità, nell'adunanza del 28 luglio 2020, ha deliberato di inviare una segnalazione ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, relativamente agli ostacoli all'installazione di impianti di telecomunicazione in tecnologia *wireless* 5G che vengono frapposti da svariate amministrazioni comunali nel territorio italiano.

Tali atti amministrativi comportano restrizioni concorrenziali ingiustificate che rischiano di compromettere la prestazione dei servizi di telecomunicazione ai consumatori e alle imprese, lo sviluppo delle reti di comunicazione elettronica degli operatori nuovi entranti e l'impiego di nuove tecnologie.

Nel corso degli ultimi anni, l'Autorità è intervenuta in più occasioni per segnalare¹ la presenza di numerose restrizioni presenti nei regolamenti locali, in grado di incidere in misura notevole sui livelli di concorrenzialità dei mercati delle telecomunicazioni e di determinare ricadute negative rilevanti sui servizi erogati ai consumatori e alle imprese, nonché sulla competitività dell'Italia nei confronti di altri Paesi.

L'Autorità ha, inoltre, esercitato i propri poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287² nei confronti degli atti delle amministrazioni locali di diniego all'installazione di impianti di telecomunicazioni.

Nei propri pronunciamenti, l'Autorità ha evidenziato, come tali criticità suscitino serie preoccupazioni in ragione del loro accentuarsi nell'attuale fase di transizione verso le tecnologie 5G, il cui rallentamento produrrà un ritardo nell'adeguamento tecnologico del Paese, vanificando l'impegno che l'Italia ha profuso per lo sviluppo delle tecnologie 5G, muovendosi anche in anticipo rispetto ad altri Paesi europei nell'assegnazione delle frequenze.

Da ultimo, con la segnalazione del 1° luglio 2020³, l'Autorità ha auspicato che le amministrazioni locali rimuovano celermente gli ostacoli ingiustificati all'installazione di impianti di telecomunicazione mobile, al fine di ridurre le barriere all'ingresso e all'espansione degli operatori mobili e FWA (*fixed wireless access*), permettendo il dispiegarsi di una concorrenza infrastrutturale e il miglioramento dei servizi di telecomunicazione resi agli utenti finali.

Con la presente segnalazione, l'Autorità ha ritenuto necessario svolgere alcune ulteriori osservazioni sul tema in ragione dell'esistenza di svariati atti, adottati principalmente dalle amministrazioni comunali, che impongono un generalizzato divieto all'installazione degli impianti di telecomunicazioni, non permettendo alcuna sperimentazione, installazione ed esercizio di impianti con tecnologia 5G nel territorio comunale. Tali atti – consistenti, ad esempio, in ordinanze sindacali, atti di indirizzo e regolamenti comunali – integrano una violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, nonché della normativa nazionale ed europea in tema di installazione di frequenze.

Il quadro normativo

Al fine di analizzare le criticità riscontrate, giova preliminarmente ricostruire il quadro normativo nazionale, anche di derivazione europea, e i principi giurisprudenziali consolidatisi in tema di installazione di impianti di telecomunicazione. Il Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche", ha inteso favorire un'applicazione del regime autorizzatorio degli impianti di telecomunicazione mobile univoca e uniforme su tutto il territorio nazionale, definendo il processo di autorizzazione, gli enti predisposti al rilascio dei permessi e la certezza delle tempistiche di tale processo (articoli 86, 87 e ss.).

¹ [Cfr. Segnalazione, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, del 12 dicembre 2018, AS1551 – Ostacoli nell'installazione di impianti di telecomunicazione mobile e broadband wireless access e allo sviluppo delle reti di telecomunicazione in tecnologie 5G, in Bollettino n. 49/2018; Segnalazione, del 1° luglio 2020, AS1683 – Criticità in merito alle infrastrutture di telefonia fissa, in Bollettino n. 28/2020.]

² [Cfr. Parere motivato, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, del 12 dicembre 2018, AS1556 – Roma Capitale – Ostacoli nell'installazione di impianti di telecomunicazione mobile, in Bollettino n. 14/2019. Il ricorso dell'Autorità è stato accolto dalla sentenza del TAR Lazio Roma, Sez. II-quater, Sent. 28-02-2020, n. 2645.]

³ [Cfr. – Criticità in merito alle infrastrutture di telefonia fissa, cit.]

Il Codice delle Comunicazioni Elettroniche definisce gli impianti di telefonia come *“opere di urbanizzazione primaria”* (articolo 86, comma 3) e ne riconosce le caratteristiche di pubblica utilità (articolo 90)⁴.

Quanto alle caratteristiche dell'iter autorizzatorio, il Codice delle Comunicazioni Elettroniche: i) introduce l'istituto del silenzio assenso, con l'obiettivo di definire tempi certi di risposta da parte delle Pubbliche Amministrazioni, ii) stabilisce forme di semplificazione per l'installazione di impianti di telecomunicazione a bassa potenza e iii) prevede un processo semplificato per le modifiche non sostanziali delle caratteristiche trasmissive degli impianti per mera manutenzione o semplice ammodernamento degli stessi. Inoltre, l'articolo 35, commi 4 e 4-bis, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, sancisce ulteriori previsioni di semplificazione per taluni impianti emittenti.

Il quadro normativo nazionale è stato definito in attuazione delle norme comunitarie, tra le quali si segnala la Direttiva 2014/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, recante *“Misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”*, che ha evidenziato la necessità di attuare politiche che permettano di abbattere i costi dell'installazione della banda larga sull'intero territorio dell'Unione, anche attraverso una corretta pianificazione, un corretto coordinamento e la riduzione degli oneri amministrativi⁵.

Infatti, una parte preponderante di tali costi è imputabile a inefficienze nel processo di posa delle infrastrutture (ad esempio, installazioni di antenne, tralicci e altre strutture di supporto), a rallentamenti legati al coordinamento delle opere civili, nonché a complessi *iter* amministrativi di rilascio delle autorizzazioni, che comportano rilevanti ostacoli finanziari.

Le misure relative al rispetto delle emissioni elettromagnetiche sono disciplinate dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 recante *“Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”* (nel seguito *“Legge Quadro”*) e dal D.P.C.M. 8 luglio 2003⁶. La Legge Quadro, in particolare, stabilisce le competenze dei diversi livelli di governo, prevedendo quanto segue.

Lo Stato esercita le funzioni relative: *“a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità [...] c) all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente; [...] e) all'individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico; [...] h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti; all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore”* (articolo 1).

Sono di competenza delle regioni, *“nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti: a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5”* (articolo 8, commi 1-5);

I Comuni *“possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”* (articolo 8, comma 6).

Al riguardo si rappresenta che la disposizione da ultimo riportata è stata recentemente integrata dall'articolo 38, comma 6, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, che ha precisato che i regolamenti comunali possono essere adottati per assicurare il corretto insediamento urbanistico e la minimizzazione delle esposizioni elettromagnetiche *“con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4”*.

Infine, l'articolo 14 della Legge Quadro prevede che siano le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 gli organismi competenti ad esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale.

Il D.P.C.M. 8 luglio 2003 costituisce il decreto applicativo della citata Legge Quadro e stabilisce: il campo di applicazione (articolo 1) – che riguarda i campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz per i servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi –, le unità di misura (articolo 2), i limiti di

⁴ [Tali caratteristiche sono confermate anche negli orientamenti giurisprudenziali, i quali riconoscono che l'installazione sul territorio non costituisce un interesse privato delle imprese, ma un preciso interesse primario della collettività: *“le opere di urbanizzazione primaria, in quanto tali, risultano in generale compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale, sottolineandosi che la disposizione dell'articolo 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/1993 ha in tal modo evidenziato il principio della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni”*. Cfr. Consiglio di Stato, sentenza 1° agosto 2017, n. 3853.]

⁵ [Cfr. Direttiva 2014/61/UE, considerato n. 4.]

⁶ [Recante *“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”*.]

esposizione e valori di attenzione (articolo 3)⁷, gli obiettivi di qualità (articolo 4), le norme in materia di esposizioni multiple (articolo 5), le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione (articolo 6).

La giurisprudenza

Quanto alle competenze delle amministrazioni locali, si osserva che la giurisprudenza amministrativa ha distinto il potere regolamentare di pianificazione urbanistica spettante alle amministrazioni locali dalla tutela igienico-sanitaria in senso proprio, esaurientemente assicurata dalla fissazione, ad opera dello Stato, di livelli massimi di esposizione inderogabili.

In particolare, la Corte costituzionale, con le sentenze n. 331/2003 e n. 307/2003, nell'esaminare la legittimità costituzionale di disposizioni legislative regionali che prevedevano distanze minime da una serie di siti sensibili, ha affermato il principio per cui tali disposizioni sono illegittime in quanto la tutela della salute pubblica, data dalla riduzione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, non rientra tra le attribuzioni degli enti locali, ma è una materia attribuita allo Stato. Secondo la Corte, l'imposizione di limiti generali potrebbero rendere impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, con la conseguenza che i "criteri di localizzazione" si trasformerebbero in "limitazioni alla localizzazione".

In sostanza, le disposizioni delle amministrazioni locali sono legittime nella misura in cui consentono comunque "una sempre possibile localizzazione alternativa" e non determinano invece "l'impossibilità della localizzazione".

Tale principio è stato più volte ripreso anche dal Consiglio Stato, il quale afferma che *"va dichiarata l'illegittimità di un regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 8 comma 6 l. 22 febbraio 2001 n. 36, laddove l'ente territoriale si sia posto quale obiettivo, sebbene non dichiarato, ma evincibile dal contenuto dell'atto regolamentare, quello di preservare la salute umana dalle emissioni elettromagnetiche promananti da impianti di radiocomunicazione (ad esempio attraverso la fissazione di distanze minime delle stazioni radio base da particolari tipologie d'insediamenti abitativi), essendo tale materia attribuita alla legislazione concorrente Stato-regioni dell'articolo 117 cost., come riformato dalla l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3"*⁸.

La giurisprudenza amministrativa ha anche affermato il principio che sono illegittimi i limiti alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile di carattere generale e riguardanti intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile giustificazione, così come i limiti di carattere generale giustificati da un'esigenza di tutela generalizzata della popolazione dalle immissioni elettromagnetiche, dal momento che a tale funzione provvede lo Stato attraverso la fissazione di determinati parametri inderogabili, il rispetto dei quali va verificato dai competenti organi tecnici⁹.

Inoltre, non possono porsi limiti generalizzati all'installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete del territorio nazionale¹⁰.

Infatti, per effetto delle citate sentenze della Corte Costituzionale, deve ritenersi consentito alle regioni ed ai comuni, ciascuno per la sua competenza, introdurre criteri localizzativi degli impianti radioelettrici, nell'ambito della funzione di definizione degli "obiettivi di qualità" consistenti in criteri localizzativi, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), ed all'articolo 8, comma 1, lettera e), e comma 6 della legge quadro; non è invece consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, atteso che vi è *"la necessità di una sempre possibile localizzazione alternativa, ma non è tale da poter determinare l'impossibilità della localizzazione stessa"*¹¹.

Quanto all'utilizzo dello strumento dell'ordinanza contingibile e urgente, secondo la giurisprudenza amministrativa *"è illegittima l'ordinanza contingibile e urgente adottata da un Sindaco ai sensi dagli artt. 50 comma 3, e 54 comma 4, D.lg. 18 agosto 2000 n. 267 nei confronti di una società di telecomunicazioni con la quale, per esigenze di tutela della salute pubblica, è stata ordinata l'immediata sospensione, su tutto il territorio comunale, di ogni attività volta all'installazione di infrastrutture e/o di antenne di telefonia mobile, in assenza del preventivo accertamento di una situazione di pericolo effettivo, eccezionale ed imprevedibile; ed infatti l'esercizio del potere di cui agli artt. 50 comma*

⁷ [Si osservi che i limiti elettromagnetici, soprattutto con riferimento alle aree con permanenza umana superiore a 4 ore, sono estremamente ridotti rispetto ai limiti raccomandati in sede europea (cfr. Raccomandazione del Consiglio del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (1999/519/CE) in GUCE 30 luglio 1999, n. L 199), nonché previsti nel parere della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP - International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).]

⁸ [Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 dicembre 2002, n. 7274. Si veda anche Consiglio di Stato, sezione VI, n. 3332/2006, secondo cui "è illegittimo il regolamento comunale che, in materia di installazione di impianti di telefonia mobile, contiene prescrizioni che non costituiscono espressione di pianificazione urbanistica, ma di tutela della salute e ciò in quanto la l. quadro 22 febbraio 2001 n. 36 ha attribuito esclusivamente allo Stato la funzione di fissazione dei criteri e dei limiti rilevanti ai fini della protezione della popolazione dalle potenzialità nocive insite nell'esposizione ai campi magnetici."; Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 5098/2007, secondo cui "Non può, pertanto, il comune, attraverso il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure derogatorie ai predetti limiti di esposizione fissati dallo Stato, quali, ad esempio, il generalizzato divieto di installazione delle stazioni radiobase per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale; ovvero, introdurre misure che pur essendo tipicamente urbanistiche (distanze, altezze, ecc.) non siano funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo".]

⁹ [Cfr. ex multis, Consiglio di Stato, III Sezione, sentenza n. 7214/2019; Consiglio di Stato, III Sezione, sentenza n. 1955/2014.]

¹⁰ [Cfr. Consiglio di Stato, III Sezione, sentenza n. 723/2014.]

¹¹ [Cfr. Consiglio di Stato, VI Sezione, sentenza n. 3452/2006.]

3, e 54 comma 4, cit. D.Lgs. n. 267 del 2000 presuppone, da un lato, una situazione di pericolo effettivo, da esternare con congrua motivazione e, dall'altro, una situazione eccezionale ed imprevedibile, alla quale non è possibile far fronte con i mezzi previsti in via ordinaria dall'ordinamento"¹².

Le criticità riscontrate nell'azione amministrativa dei Comuni

Gli atti amministrativi, quali le ordinanze sindacali o altri atti di indirizzo, che vietano in tutto il territorio comunale la sperimentazione, installazione e diffusione di impianti di telecomunicazione mobile con tecnologia 5G, in attesa di dati scientifici più aggiornati, costituiscono un ostacolo assoluto e generalizzato all'installazione di impianti di telecomunicazione mobile con tecnologia 5G e rappresentano una barriera al libero dispiegarsi della concorrenza, nonché alla libertà di stabilimento e alla prestazione dei servizi da parte degli operatori di telefonia.

Tali divieti all'installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione mobile e *fixed wireless access* (FWA), nella misura in cui rendono impossibile la copertura radiomobile in tecnologia 5G nell'intero territorio comunale, si pongono in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria sopra citata. Tali atti, inoltre, hanno l'effetto di ostacolare la realizzazione delle reti di telecomunicazione mobile nel territorio nazionale, comportando una copertura incompleta, incrementando i costi amministrativi degli operatori di telecomunicazione e determinando una discriminazione tra operatori *incumbent* e nuovi operatori nativi 5G, nonché tra tecnologie pre-esistenti e nuove tecnologie. Tali restrizioni hanno, inoltre, ricadute nei livelli di servizio erogato ai cittadini e alle imprese, con effetti che coinvolgono altresì il tessuto produttivo locale ed i livelli di digitalizzazione del territorio.

A ciò si aggiunga che la costante giurisprudenza amministrativa ha confermato l'illegittimità dell'uso dell'ordinanza contingibile e urgente per la sospensione dell'attività di installazione ed esercizio di infrastrutture di telecomunicazione in quanto tale strumento è ammesso esclusivamente in una situazione di pericolo effettivo e motivato, derivante da una situazione eccezionale ed imprevedibile, alla quale non è possibile far fronte con i mezzi previsti in via ordinaria¹³. In tal senso, l'ordinamento nazionale prevede già in via ordinaria appositi strumenti di tutela della popolazione dalle fonti elettromagnetiche. In particolare, i limiti alle emissioni elettromagnetiche attualmente previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 sono efficaci anche per le tecnologie di telecomunicazione 5G, che utilizzano frequenze tra 100 kHz e 300 GHz. Si pensi, ad esempio, alla circostanza che alcune frequenze (nelle bande 3,4-3,8 GHz e 20-30 GHz) sono già in uso da più di dieci anni dagli operatori di FWA.

Si osservi, inoltre, che i limiti imposti nel suddetto D.P.C.M. sono di gran lunga inferiori rispetto ai limiti di emissioni raccomandati nell'Unione Europea¹⁴, arrivando ad essere inferiori fino a 10 volte rispetto a quelli previsti nella Raccomandazione. La valenza di questi ultimi anche per le tecnologie 5G, inoltre, è stata confermata nelle linee guida dell'International Commission On Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)¹⁵ pubblicate nel 2020.

Infine, l'Istituto Superiore di Sanità ha affermato nel proprio rapporto ISTISAN n. 19/11 che *"Sono attualmente in corso in Italia le prime installazioni sperimentali di sistemi per telecomunicazione con tecnologia 5G, il cui impatto elettromagnetico viene valutato dalle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale considerando il diagramma di inviluppo senza fattori di riduzione statistici. Tale approccio, molto cautelativo, permette di assicurare il rispetto dei limiti in qualsiasi condizione di esposizione"*¹⁶. Ne consegue che i mezzi ordinariamente previsti dalla Legge Quadro – tra cui vi è l'autorizzazione delle ARPA regionali per la verifica dei livelli di esposizione – sono sufficienti all'analisi e al contenimento dell'eventuale rischio sanitario.

Né, nel caso in esame, si riscontrano i presupposti per il ricorso al principio di precauzione, vale a dire *"l'identificazione di effetti potenzialmente negativi derivanti da un fenomeno, da un prodotto o da un procedimento; una valutazione scientifica del rischio che, per l'insufficienza dei dati, il loro carattere non concludente o la loro imprecisione, non consente di determinare con sufficiente certezza il rischio in questione"*. Premesso che il principio di precauzione può essere invocato solo nell'ipotesi di un rischio potenziale, e *"non può in nessun caso giustificare una presa di decisione arbitraria"*¹⁷, nell'ordinamento nazionale esiste un assetto regolamentare volto a disciplinare e limitare i livelli di esposizione elettromagnetica che include le tecnologie 5G. Inoltre, come sottolineato nel rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità, le ARPA adottano già un approccio cautelativo nella valutazione delle emissioni elettromagnetiche degli impianti in tecnologia 5G che permettono *"di assicurare il rispetto dei limiti in qualsiasi condizione di*

¹² [Cfr. T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, Sent. 04-12-2015, n. 1700; T.A.R. Marche, sez. I, 12 dicembre 2014 n. 1021; T.A.R. Lazio, sez. II, 16 aprile 2012 n. 3414; T.A.R. Napoli, sez. VII, 03 agosto 2006 n. 7815; T.A.R. Palermo, sez. II, 04 maggio 2006 n. 963; T.A.R. Veneto, sez. II, 08 ottobre 2004 n. 3637.]

¹³ [Cfr. T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, Sent. 04-12-2015, n. 1700; T.A.R. Marche, sez. I, 12 dicembre 2014 n. 1021; T.A.R. Lazio, sez. II, 16 aprile 2012 n. 3414; T.A.R. Napoli, sez. VII, 03 agosto 2006 n. 7815; T.A.R. Palermo, sez. II, 04 maggio 2006 n. 963; T.A.R. Veneto, sez. II, 08 ottobre 2004 n. 3637.]

¹⁴ [1999/519/CE: Raccomandazione del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz]

¹⁵ [ICNIRP, "Guidelines for limiting exposure to electromagnetic fields (100 Khz To 300 Ghz)", Health Phys 118(5): 483–524; 2020.]

¹⁶ [Istituto Superiore di Sanità rapporto ISTISAN 19/11 -Radiazioni a radiofrequenze e tumori: sintesi delle evidenze scientifiche. Si veda, inoltre, Camera dei Deputati, Commissione IX, Indagine conoscitiva nuove tecnologie nelle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5g ed alla gestione dei big data, 10 luglio 2020.]

¹⁷ [Cfr. Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione (COM/2000/0001).]

*esposizione*¹⁸. Ne consegue che esistono già adeguati strumenti ordinari di gestione e riduzione dei rischi della salute ed il divieto all'installazione *tout court* di impianti in tecnologia 5G è quindi sproporzionato rispetto agli scopi perseguiti.

In conclusione, gli atti volti a ostacolare o impedire le attività di installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione in tecnologia 5G sono idonee a creare una barriera all'entrata e all'espansione nei mercati di telecomunicazioni mobili e fisse (con riferimento ai servizi FWA), con rilevanti effetti sulla concorrenza in tali mercati e sui livelli di qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese.

Le restrizioni in esame rischiano di impedire il corretto dispiegarsi di un efficace processo competitivo basato sulla concorrenza dinamica tra gli operatori presenti sul mercato e tra di essi e i nuovi entranti che intendano avvalersi delle nuove tecnologie di comunicazione. Siffatti ostacoli rischiano di compromettere seriamente e in modo ingiustificato il processo di innovazione tecnologica, con ricadute concorrenziali sia sui mercati delle telecomunicazioni che su diversi comparti del sistema produttivo locale che non potranno giovare degli opportuni strumenti tecnologici che saranno abilitati dalle tecnologie 5G.

Alla luce dell'importanza degli effetti sull'intero sistema economico che le tecnologie di telecomunicazione 5G avranno nei prossimi anni in Italia, l'Autorità ritiene quanto mai prioritaria l'eliminazione degli ostacoli ingiustificati e non proporzionati all'intervento infrastrutturale mediante la definizione di un'azione amministrativa efficace ed efficiente e che bilanci i diversi interessi pubblici rilevanti nel caso di specie, nel rispetto dei principi giurisprudenziali sopra enunciati, da ultimo recepiti nella nuova formulazione della disposizione normativa di cui all'articolo 8, comma 6, della legge n. 36/2001.

La presente segnalazione sarà pubblicata nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

¹⁸ [Istituto Superiore di Sanità rapporto ISTISAN 19/11 - Radiazioni a radiofrequenze e tumori: sintesi delle evidenze scientifiche.]